



COMUNE DI BOVA MARINA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Regolamento per le agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2020

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Bova Marina istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo verrà stabilito, di anno in anno, con apposita deliberazione di Giunta comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione, sulla base dell'importo del contributo assegnato a favore del Comune di Bova Marina, con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 6 dell'art. 30 ter del D.L. 34/2019

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - a) dell'artigianato;
 - b) del turismo;
 - c) della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - d) della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - e) della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - f) del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.¹

Articolo 3

Esclusioni

- 1) Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) gli esercizi di compro oro;
 - b) le sale per scommesse;
 - c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

¹ L'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998 definisce come esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. L'art. 4, comma 1, lettera e), della medesima norma definisce come medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore agli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2) Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;

b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4 Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento

2. In caso di apertura il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:

- rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
- nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione

3. In caso di ampliamento il contributo è pari al 100% dei tributi comunali dovuti e pagati:

- rapportato ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto;
- nei limiti dell'incremento dei tributi comunali imputabili all'ampliamento (es. incremento rendita catastale, incremento superficie imponibile Tari)
- nei limiti del fondo stanziato nel bilancio di previsione

4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

5. L'attività istruttoria relativa a tutte le fasi del procedimento amministrativo per la gestione delle domande di agevolazione, ivi compresa la materiale erogazione dei contributi agli aventi titolo e le attività di pubblicità e rendicontazione, è posta in capo allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

6. Su richiesta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), l'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per la gestione dei tributi con apposito provvedimento, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

7. Il contributo può essere erogato previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

8. I contributi sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste che dovranno pervenire direttamente al Protocollo dell'Ente, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

9. I contributi saranno materialmente erogati agli esercenti, con apposito provvedimento di liquidazione adottato dal Responsabile dell'Ufficio SUAP, dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune di Bova Marina, accreditato sul conto della Tesoreria Comunale, su ordine dei competenti a seguito delle base delle ripartizioni operate con il Decreto Ministeriale citato all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Bova Marina, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.

Articolo 6
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.